

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XL.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSANDRINI**

**INDICE**

|   | PAG.  |
|---|---|
| <b>Comunicazioni del Presidente: .</b>  |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 447   |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>  |   |
| Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2491) . . . . . | 447   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 447, 449, 451, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 471, 472, 474, 475, 477, 478, 482, 483 |
| BIAGGI FRANCAANTONIO . . . . .  | 448, 449, 475   |
| CECCHERINI . . . . .  | 449, 451, 462, 466, 468, 470, 473, 474, 476, 477, 478, 482                          |
| BARONI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 449, 451, 460, 462, 473, 475, 477, 478, 483   |
| MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .  | 449, 460, 462, 464, 468, 471, 472, 474, 475, 477, 478, 482, 483                     |
| SERVELLO . . . . .  | 461, 464, 473, 478  |
| PENAZZATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .  | 470, 473  |
| RIPAMONTI . . . . .   | 473, 477, 478, 483  |
| CIANCA . . . . .  | 473   |
| MISEFARI . . . . .  | 477   |
| <b>Votazione segreta:</b>   |   |
| PRESIDENTE . . . . .  | 483   |

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Servello sostituisce il deputato De Vito.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2491)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2491, relativo al riordinamento strutturale e alla revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade.

Nella seduta di ieri abbiamo concluso la discussione generale, e siamo passati all'esame degli articoli, giungendo ad approvarne, alcuni con emendamenti, i primi tredici.

Si sarebbe esaminato anche l'articolo 14, se l'onorevole Biaggi non avesse chiesto il rinvio per approfondire lo studio della norma e delle modificazioni proposte.

Do lettura dell'articolo 14:

« Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità;

**La seduta comincia alle 17,35.**

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade;

d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso: ovvero di importo superiore a 150 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

e) sui progetti di massima ed esecutivi di importo superiore a lire 200 milioni, di opere da eseguirsi da Enti pubblici o da privati, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi, concorsi o sussidi dello Stato. Per i progetti d'importo inferiore relativi ad opere di viabilità non statale per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi, concorsi o sussidi dello Stato, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

f) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso;

g) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del Comitato stesso;

h) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50 milioni;

i) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera h), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 30 milioni;

l) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali in corso di opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 20 milioni o superi la metà dell'importo contrattuale;

m) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione e gestione di nuove autostrade;

n) sui Capitolati speciali tipo;

o) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

p) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di sua competenza;

q) sulle concessioni di pensioni privilegiate.

I provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il parere su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga opportuno sentirlo ».

Gli emendamenti proposti dal Relatore Baroni, di cui il primo su richiesta della I Commissione, sono due:

il primo concerne la sostituzione — nella seconda parte della lettera d) — delle parole: « 150 milioni », con le altre: « 50 milioni »;

il secondo propone la soppressione della lettera e).

BIAGGI FRANCAANTONIO. Innanzi tutto un'osservazione sull'articolo 2, anche se tardiva. In questo articolo si indicano i compiti dell'A.N.A.S. e si elenca tutta una serie di cose che l'A.N.A.S. deve fare, ma non si parla di attività o intervento nella progettazione, e quindi in fondo era superflua la preoccupazione e la perplessità espressa dall'onorevole Lombardi il quale, per far salvi al Ministro i poteri che gli sono dovuti come Ministro dei lavori pubblici, proponeva una certa introduzione all'articolo 2. Come dicevo, nella elencazione dell'articolo 2 la progettazione non è indicata, e quindi non vi è necessità di precisare che il Ministro si riserva la programmazione e la politica delle comunicazioni stradali.

Ed ora veniamo all'articolo 14. Il Consiglio d'amministrazione deve esprimere un parere, ma questo parere è destinato al Ministro o agli organi esecutivi dell'A.N.A.S. ? Qui non è specificato. Inoltre, alla lettera c) si dice che il parere deve essere dato « sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade », e, infine, a conclusione della elencazione dei casi in cui questo parere è richiesto, nel penultimo comma si stabilisce che « i provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati ». Forse sarò un novizio in queste cose, ma penso che, in genere, quando si compiono atti di una certa importanza, si

debba cercare di seguire una certa logica, un certo coordinamento. E, invece, mi sembra che qui tutto l'articolo 14 crei un senso di confusione. Chi domanda il parere è il Ministero che dà le direttive, o l'A.N.A.S.? Il Ministro, qui, è inteso come Presidente dell'A.N.A.S. o come Ministro dei lavori pubblici? Il programma da chi è fatto? Il Consiglio deve esprimere un parere sul programma, ma il programma, a termini dell'articolo 2, non è compreso fra le cose che l'A.N.A.S. dovrebbe fare.

Signor Presidente, mi permetto, quindi, di chiedere che su questo articolo 14 sia aperta la discussione, perché almeno si abbiano delle idee chiare e, soprattutto, il Relatore illustri particolareggiatamente il suo pensiero su questo congegno dell'articolo 14. Ritengo, anzi, che anche il Ministro dei lavori pubblici abbia da prendere la parola ed esprimere il suo parere su questo articolo 14.

CECCHERINI. Il collega Biaggi, a proposito della richiesta di parere, identifica solo nel Ministro dei lavori pubblici, o chi per esso, colui che, per fare un esempio, è obbligato a presentare un progetto al Consiglio di amministrazione. Ma il collega Biaggi dimentica che il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. ha sempre espresso il suo parere tecnico su tutti i progetti che emanano, non solo dagli organi dello Stato, ma anche da altri enti, come ad esempio, dalle società concessionarie delle autostrade. Quando si tratta di eseguire un'opera stradale col contributo dello Stato, opera che una volta eseguita rientri nelle competenze dell'A.N.A.S., è il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. che deve esprimere il suo parere tecnico, e nello stesso tempo anche un parere dal punto di vista della spesa. Non è esatto quindi che si dica che i progetti devono essere fatti dal Ministro. Innanzitutto, il Ministro non fa i progetti: è il Genio civile o la sezione staccata dell'A.N.A.S. che dovrebbero farli. Ma, in pratica, questi uffici non hanno il tempo di farli, se non vogliono trascurare la parte istituzionale delle loro funzioni; ed è per questo che della fase progettazione molte volte si occupano le società concessionarie.

BARONI, *Relatore*. Il testo dell'articolo 14, nello stabilire queste attribuzioni sostanziali, non fa che ricalcare il precedente testo della legge n. 547 che disciplina appunto le funzioni dei vari organi dell'A.N.A.S. L'unico organo con funzioni deliberanti dell'A.N.A.S. è il Ministro. Gli altri organi hanno funzioni consultive. È evidente, quindi, che è il Ministro

che deve chiedere il parere al Consiglio di amministrazione e agli altri organi consultivi.

Mi pare che non vi siano particolari difficoltà di strutturazione di questo articolo: anche se, in sostanza, tutto questo è detto alla fine dell'articolo, è evidente che c'è una connessione fra quella che è l'attività del Ministro e quella che è l'attività del Consiglio di amministrazione. Con il penultimo comma dell'articolo 14 si viene sostanzialmente a dire che il parere del Consiglio di amministrazione non è un parere vincolante. D'altra parte, mi riallaccio a quanto detto da qualcuno nella discussione generale, a proposito del fatto che il Consiglio di amministrazione non ha potere deliberante, ricordando che questo non è un fatto singolo, ma proprio di tutti i Consigli di amministrazione delle Aziende autonome. Forse sarà inesatto usare questo attributo « autonome », ma la realtà è questa. Anche il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ha funzioni puramente consultive. L'unica eccezione è quella dell'Azienda statale delle foreste demaniali.

La mia conclusione è quindi che, con questo articolo, non facciamo niente altro che continuare nel sistema tradizionale.

BIAGGI FRANCANTONIO. Il mio intervento era unicamente inteso a chiarire l'interpretazione di questo articolo. Penso che si possa, almeno in sede interpretativa, precisare che quando si parla qui di programmi, si intendono programmi da chiunque fatti, e quindi anche dal Ministero dei lavori pubblici. Penso che la questione vada intesa in questo senso, e che con la parola « Ministro » si voglia indicare il Ministro nella sua qualità di capo del dicastero dei lavori pubblici e non nella sua qualità di presidente dell'A.N.A.S. Questa, anche secondo le precisazioni del Relatore, mi sembra la interpretazione da dare al testo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho molto da aggiungere a quanto detto con chiarezza dal Relatore. Si tratta di funzioni puramente consultive, e resta integro il potere deliberativo del Ministro. È logico, d'altra parte, data l'alta qualificazione di questo organo, che quando il Ministro voglia discostarsi, e può farlo, dal parere di questo organo qualificato, debba motivare questa difformità. Mi sembra una cosa ovvia.

PRESIDENTE. Chiarito questo punto interpretativo, e nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Non essendovene altri, pongo, innanzi tutto, in votazione i due emendamenti del Relatore:

« Sostituire, alla lettera d), le parole: 150 milioni », con le altre: 50 milioni ».

(È approvato).

« Mantenere la lettera e), di cui è chiesta, invece, la soppressione ».

(Non è approvato).

Metto ora in votazione nel complesso l'articolo 14 così come risulta modificato:

« Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade;

d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso: ovvero di importo superiore a 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

e) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso;

f) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del Comitato stesso;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50 milioni;

h) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera h), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 30 milioni;

i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi contrattuali in corso di opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non

sia inferiore a lire 20 milioni o superi la metà dell'importo contrattuale;

l) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione e gestione di nuove autostrade;

m) sui Capitolati speciali tipo;

n) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

o) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di sua competenza;

p) sulle concessioni di pensioni privilegiate.

I provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati.

Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il parere su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga opportuno sentirlo ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 15.

La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di società o ditte la cui attività sia rivolta alla costruzione, sistemazione o manutenzione di strade.

I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non prendano parte a quattro adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

(È approvato).

## ART. 16

Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., è composto:

a) dal Direttore generale dell'A.N.A.S. che lo presiede;

b) dal Direttore del servizio amministrativo;

c) dal Direttore del servizio tecnico e dal Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;

## III LEGISLATURA. — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

d) dall'ispettore generale amministrativo e da uno dei due ispettorati generali tecnici membri del Consiglio di amministrazione;

e) dal Direttore capo di ragioneria;

f) da uno dei Consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;

g) dal sostituto Avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;

h) dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti, membri del Consiglio di amministrazione;

i) da uno degli esperti membri del Consiglio di amministrazione indicati nelle lettere s), t) e u) del precedente articolo 10;

l) da un rappresentante del personale, membro del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione o dal suo supplente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno sette membri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Comitato possono essere invitati gli ispettori generali tecnici della A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio, a titolo consultivo, senza diritto a voto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

« Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture — a cura dell'A.N.A.S. — di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 50 milioni e lire 150 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera g) del precedente articolo 14;

c) sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai Direttori di servizio tecnico, quando, per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei Direttori medesimi;

d) sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda lire 10 milioni;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le lire 50 milioni;

f) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncane contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera e), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;

g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione superi lire 5 milioni, ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il Direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Per l'esame delle questioni indicate nelle lettere d) ed f) del presente articolo, è richiesta, a pena di nullità, la partecipazione dei membri di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo 16 ».

All'articolo 17, la I Commissione ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire alla lettera a) le parole: 50 milioni e lire 150 milioni, con le altre: 15 milioni e lire 50 milioni.*

CECCHERINI. Richiamo l'attenzione sul fatto che con 15 milioni si fa poca roba: si è nella stradetta di un chilometro e mezzo di lunghezza.

BARONI, *Relatore*. Siamo nell'ambito della trattativa privata.

CECCHERINI. C'è una frana e subito si va alla trattativa privata, per arrivare tempestivamente a ripristinare la circolazione.

BARONI, *Relatore*. Ad ogni modo è coordinato con quello che abbiamo approvato prima.

CECCHERINI. Io non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il predetto emendamento all'articolo 17:

*Sostituire alla lettera a) le parole: 50 milioni e lire 150 milioni, con le altre: 15 milioni e lire 50 milioni.*

(È approvato).

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Pongo in votazione l'articolo 17 nel suo complesso, così modificato:

« Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture — a cura dell'A.N.A.S. — di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera f) del precedente articolo 14;

c) sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai Direttori di servizio tecnico, quando, per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei Direttori medesimi;

d) sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda lire 10 milioni;

e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le lire 50 milioni;

f) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera e), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;

g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione superi le lire 5 milioni, ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il Direttore generale ritenga sentirno, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Per l'esame delle questioni indicate nelle lettere d) e f) del presente articolo, è ri-

chiesta, a pena di nullità; la partecipazione dei membri di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo 16 ».

(È approvato).

All'articolo 18 non vi sono emendamenti, né da parte del Relatore, né di altri e pertanto lo pongo senz'altro in votazione:

« Il parere del Consiglio di amministrazione e quello del Comitato tecnico-amministrativo sostituiscono il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

« Il parere dei Direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 50 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dai Direttori di servizio stessi, salvo la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 17;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, sempreché si tratti di appalti formali retti dalla Sede centrale;

d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera c);

e) sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'Ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati; quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonché sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni ».

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

All'articolo 19 è stato proposto dal Relatore, su richiesta della I Commissione, il seguente emendamento:

« Sostituire alla lettera a) le parole: 50 milioni, con le altre: 15 milioni ».

Pongo in votazione questo emendamento.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso, così modificato:

« Il parere dei Direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto:

a) sui progetti di lavori fino a lire 100 milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dai Direttori di servizio stessi, salvo la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera c) del precedente articolo 17;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, sempreché si tratti di appalti formali retti dalla Sede centrale;

d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera c);

e) sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'Ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonché sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

« Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni, e si intenda provvedere alla ese-

cuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 300 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia.

Per i progetti di importo inferiore, il parere degli organi consultivi dell'Azienda nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato ».

All'articolo 20 è stato presentato dal Relatore, su richiesta della I Commissione, il seguente emendamento:

« Sostituire, al primo comma, le parole: lire 300 milioni, con le altre: 100 milioni ».

Pongo in votazione l'emendamento ora letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso, così modificato:

« Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni, e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia.

Per i progetti di importo inferiore, il parere degli organi consultivi dell'Azienda nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

« Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un Direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purché sia esclusa qualsiasi variazione tecnica e la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario, rimanendo il nuovo importo complessivo entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso ».

All'articolo 21 sono stati presentati dal Relatore i seguenti emendamenti:

« Sostituire all'ottava riga, la vocale: e, con una virgola ».

« Sostituire, alla decima riga, la parola: rimanendo, con l'altra: ed ».

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

« Aggiungere, alla quart'ultima riga, dopo le parole: nuovo importo complessivo, la parola: resti ».

Pongo in votazione il primo emendamento.  
(È approvato).

Pongo in votazione il secondo.  
(È approvato).

Pongo in votazione il terzo.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel suo complesso come risulta modificato:

« Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un Direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purché sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario ed il nuovo importo complessivo resti entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 22, 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 22.

Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ad un impiegato amministrativo appartenente alla carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di II classe:

Le funzioni di economo cassiere e di vice-economista cassiere sono conferite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a impiegati della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto o equiparata, da scegliersi, previo parere del Consiglio di amministrazioni, tra gli appartenenti ai ruoli della Azienda.

(È approvato).

## ART. 23.

Sono organi periferici dell'Azienda i Compartimenti della viabilità.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei Compartimenti della via-

bilità sono indicate nella tabella A, allegata alla presente legge.

Per le attribuzioni previste dall'articolo 2, ultimo comma, della presente legge, l'A.N.A.S. si avvale dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche e degli uffici provinciali del Genio civile.

(È approvato).

## ART. 24.

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ove ricorrano particolari esigenze di servizio, è autorizzato ad istituire speciali uffici periferici per la vigilanza di lavori di costruzione di autostrade o di lavori di carattere eccezionale e di particolare rilievo che si eseguano sia a cura diretta dell'A.N.A.S., sia in concessione.

L'eventuale istituzione di tali uffici è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e per un tempo non superiore alla durata dei lavori ai quali ciascun ufficio dovrà essere preposto.

Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un quinto del complessivo numero dei compartimenti della viabilità e delle sezioni staccate dell'A.N.A.S. di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'A.N.A.S.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

« I Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per la riparazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade ed autostrade statali;

b) compilano le perizie di spesa per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

c) redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario che straordinario;

d) dirigono e gestiscono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;

f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato;



g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade e autostrade statali;

h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione;

i) istruiscono le pratiche concernenti il dipendente personale e propongono alla Direzione generale i conseguenti provvedimenti, adottando direttamente quelli che sono demandati alla propria competenza dagli ordinamenti in vigore;

l) provvedono alla istruttoria di ogni altro affare inerente ai compiti dell'Azienda;

m) esercitano tutte le facoltà loro attribuite anche da altre leggi.

Le sezioni staccate sono organi dei Compartimenti della viabilità dislocati fuori della sede compartimentale, dei quali i Compartimenti stessi si avvalgono per l'espletamento — in determinate zone della propria circoscrizione territoriale — dei compiti loro attribuiti dal presente articolo.

Il Ministro, su proposta del Direttore generale, può delegare ai Capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine e carriera degli impiegati, nonché per i provvedimenti disciplinari di competenza del Ministro stesso ».

All'articolo 25 sono stati presentati dal Relatore i seguenti emendamenti:

« Aggiungere alla lettera f), le seguenti parole: adottando i relativi provvedimenti ».

« Aggiungere dopo la lettera m), la seguente lettera n):

\* « n) emettono le ordinanze previste dall'articolo 3 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393; e rilasciano, per le strade statali, le autorizzazioni contemplate dall'articolo 10 del testo unico medesimo; emettono, con riferimento alle strade statali, tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di organi centrali o periferici del Ministero dei lavori pubblici o dell'azienda, dagli articoli da 1 a 22 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 ».

« Aggiungere dopo il secondo comma, il seguente altro comma:

« I capi compartimento della viabilità possono delegare ai dirigenti le sezioni staccate le attribuzioni di cui al primo comma ».

Pongo in votazione il primo degli emendamenti predetti;

(È approvato).

il secondo;

(È approvato).

il terzo;

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso, così come modificato:

« I Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per la riparazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade ed autostrade statali;

b) compilano le perizie di spesa per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

c) redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario che straordinario;

d) dirigono e gestiscono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati, adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;

f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato, adottando i relativi provvedimenti;

g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade e autostrade statali;

h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione;

i) istruiscono le pratiche concernenti il dipendente personale e propongono alla Direzione generale i conseguenti provvedimenti, adottando direttamente quelli che sono demandati alla propria competenza dagli ordinamenti in vigore;

l) provvedono alla istruttoria di ogni altro affare inerente ai compiti dell'Azienda;

m) esercitano tutte le facoltà loro attribuite anche da altre leggi;

n) emettono le ordinanze previste dall'articolo 3 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e rilasciano, per le strade statali, le autorizzazioni contemplate dall'articolo 10 del testo unico medesimo; emettono, con riferimento alle strade statali, tutti i provvedimenti attribuiti alla competenza di organi centrali o periferici del Ministero dei lavori pubblici o dell'azienda dagli articoli da 1 a 22 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740.

Le sezioni staccate sono organi dei Compartimenti della viabilità dislocati fuori della

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

sede compartimentale, dei quali i Compartimenti stessi si avvalgono per l'espletamento — in determinate zone della propria circoscrizione territoriale — dei compiti loro attribuiti dal presente articolo.

I capi compartimento della viabilità possono delegare ai dirigenti le sezioni staccate le attribuzioni di cui al primo comma.

Il Ministro, su proposta del Direttore generale, può delegare ai Capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine e carriera degli impiegati, nonché per i provvedimenti disciplinari di competenza del Ministro stesso».

(È approvato).

Poiché agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 26.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate.

Per l'esercizio 1961-62 il contributo non sarà inferiore al 12 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione — e della corrispondente sovrimposta di confine — della benzina, degli oli da gas e degli oli minerali lubrificanti, nonché delle tasse di circolazione, accertato per l'esercizio 1958-59, aumentato del 20 per cento dell'incremento registrato nell'esercizio 1960-61 nei confronti dell'esercizio 1958-59.

Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo del Tesoro non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio immediatamente precedente, aumentato di una quota pari al 2 per cento del complesso delle imposizioni sopracitate, accertato nell'esercizio precedente a quello di competenza;

b) da un contributo del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 in misura pari allo stanziamento previsto per l'esercizio 1964-65 dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione di ulteriori contributi alle amministrazioni provinciali per la sistemazione delle strade classificate provinciali, secondo quanto stabilito dalla legge citata;

c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade ed autostrade statali fuori degli abitati;

d) dai canoni e da altre somme dovute per licenze e concessioni che vengano accordate sulle strade statali;

e) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade ed autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse;

f) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

g) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;

h) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali o commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);

i) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al terzo comma del successivo articolo 28.

Costituisce altresì entrata dell'A.N.A.S. qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da convenzioni all'A.N.A.S. medesima o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.

(È approvato).

## ART. 27.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese per il personale e per il debito vitalizio, e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonché per i lavori di riparazione e prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali;

c) dalle spese per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

d) dalle spese facenti carico allo Stato per interventi in materia di strade non statali di uso pubblico;

e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti;

f) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente alla Azienda;

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

g) da ogni altra spesa o contributo che sia ritenuto necessario per la realizzazione dei compiti affidati all'A.N.A.S. dall'articolo 2 della presente legge.

La parte degli stanziamenti di bilancio relativa ai capitoli concernenti la manutenzione ordinaria e i lavori di carattere straordinario, per le strade statali e le autostrade, non impegnata alla chiusura dell'anno finanziario, è utilizzata negli esercizi successivi. Del pari le somme che comunque si rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi.

(È approvato).

## ART. 28.

L'A.N.A.S. è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi.

Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a 30, saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'A.N.A.S. e specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

(È approvato).

## ART. 29.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

(È approvato).

## ART. 30.

L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con quello dell'Amministrazione dello Stato.

(È approvato).

## ART. 31.

Il servizio di cassa dell'Azienda viene fatto dalla Tesoreria dello Stato a mezzo dell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale.

A detto conto corrente affluiscono tutti i proventi devoluti all'Azienda, e al medesimo vengono imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli di Stato.

Presso ogni sezione di Tesoreria delle provincie, ove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilità, funziona una contabilità speciale intestata ai dirigenti degli uffici medesimi.

Dette contabilità speciali sono istituite per depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qualsiasi specie ed anche per le spese contrattuali, per contributi di Enti e Amministrazioni vari nell'esecuzione dei lavori, e per risarcimenti di danni arrecati da terzi.

(È approvato).

## ART. 32.

L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.

In difetto di norme speciali, si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'Azienda medesima provvede direttamente alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento, nonché alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade e autostrade statali, e degli auto e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà.

Per i beni gestiti dall'A.N.A.S. la dichiarazione di cui all'articolo 829, primo comma, del Codice civile, è emessa dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, per sua delega, dal Direttore generale.

(È approvato).

## ART. 33.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per l'appalto di lavori e forniture di competenza dell'A.N.A.S., sono tenute presso la Direzione generale.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Nel caso che per l'esecuzione delle opere si intenda adottare il sistema dell'appalto-concorso, la Commissione giudicatrice, da nominarsi di volta in volta dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sarà composta di 3 o 5 membri, e sarà presieduta dal Direttore generale dell'Azienda, o da un suo delegato scelto fra i Direttori dei servizi tecnici o fra gli Ispettori generali tecnici della medesima.

Della Commissione stessa farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio di amministrazione o fra i funzionari della Direzione generale dell'Azienda appartenenti alle carriere direttive tecnica ed amministrativa, con qualifica non inferiore rispettivamente a ingegnere capo e a Direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal Capo dell'Ufficio contratti o dai suoi sostituti.

Qualora la Commissione giudicatrice esprima parere che la scelta debba ricadere su un progetto di importo superiore alla stima di massima redatta dall'Amministrazione e l'eccezione dell'ammontare del progetto prescelto non superi il quinto dell'importo previsto nella stima di massima anzidetta, il Ministro può, con decreto motivato, autorizzare l'aggiudicazione dell'appalto in conformità del parere della Commissione senza rinvio agli organi consultivi dell'A.N.A.S. o al Consiglio di Stato.

Qualora il giudizio di preferenza della Commissione sia subordinato a lievi modifiche da apportare al progetto prescelto, il Ministro può parimenti autorizzare in conformità l'aggiudicazione dell'appalto senza altre formalità.

(È approvato).

## ART. 34.

Per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazioni di pubblica utilità.

Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda allo scopo di determinare le indennità spettanti ai proprietari da espropriare in dipendenza dei lavori di sua competenza, equivalgono alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni qual-

volta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati, previo avviso ai proprietari interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli Uffici stessi, e siano state successivamente approvate dagli organi centrali dell'Azienda stessa.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede ugualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni, la cui firma basta a render valido il verbale. Esso è ugualmente valido con le stesse firme, quando i proprietari — pur essendo intervenuti — non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi motivo.

Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, gli elenchi ed i piani già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, emana le ordinanze di deposito previste dall'articolo 48 della legge stessa, o promuove dalla competente Autorità giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle indennità di espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686.

Contro le stime di cui al secondo comma i proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'Autorità giudiziaria, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli atti attinenti alla procedura espropriativa per lavori di competenza dell'A.N.A.S. godono della esenzione da ogni onere tributario.

(È approvato).

## ART. 35.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo delle spese inerenti alle strade non statali di uso pubblico, fruenti di contributo statale.

Le attribuzioni della Corte dei conti sono esercitate dalla Delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

## ART. 36.

La consulenza legale ed il patrocinio dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia ri-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

chiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.

Per la rappresentanza e la difesa dell'A.N.A.S. in giudizio si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

(*E approvato*).

## ART. 37.

L'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di esclusività, della esposizione di pubblicità, con qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e le strade statali o in vista di esse. La gestione può essere data in concessione.

Nelle traverse interne di cui all'articolo 4, comma primo, della presente legge, l'esposizione di pubblicità — sulla quale dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta tecnico dell'A.N.A.S. — è di competenza dei comuni nel cui territorio ricade la traversa, ai quali spettano altresì i relativi proventi.

I canoni per le licenze e le concessioni comunque interessanti il demanio dell'A.N.A.S. e per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali, nonché le tariffe delle autostrade gestite direttamente dall'A.N.A.S. (e per quelle in concessione sulla base delle convenzioni esistenti), vengono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione.

I canoni per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali sono commisurati alla superficie dei cartelli di cui venga richiesta la esposizione.

Le tariffe delle autostrade, sia statali sia in concessione, saranno determinate in funzione del costo di costruzione, gestione e manutenzione delle autostrade stesse, nonché in relazione al tipo di autoveicolo ammesso al transito, ed alla percorrenza chilometrica effettuata.

(*E approvato*).

## ART. 38.

Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono pertinenza, nonché i magazzini e i ricoveri per i macchinari e gli attrezzi stradali, fanno parte del demanio stradale.

(*E approvato*).

## ART. 39.

L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al personale degli agenti stradali (cantonieri) e casellanti, addetti alle strade ed alle auto-

strade statali, la divisa di servizio invernale ed estiva, e gli indumenti di lavoro ritenuti necessari.

La foggia della divisa di servizio viene stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa.

La natura ed il periodo di uso degli oggetti costituenti la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro, nonché le eventuali modifiche riguardanti la somministrazione di questi ultimi sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda.

L'A.N.A.S. fornisce gratuitamente la divisa di servizio anche agli autisti e al personale ausiliario di anticamera.

(*E approvato*).

## ART. 40.

La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali assume la denominazione di « Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'A.N.A.S. », e resta alle dipendenze dell'A.N.A.S. medesima.

La Cassa è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda, composto dal Direttore dei servizi amministrativi, Presidente, dal Direttore della divisione del personale della Direzione generale della Azienda, e da due funzionari scelti fra il personale dell'Azienda stessa, nonché da due appartenenti alla categoria interessata, nominati dal Ministro su designazione del personale.

(*E approvato*).

## ART. 41.

Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalità già in atto e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministro per i trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole.

Il personale dipendente dall'A.N.A.S., abilitato ad elevare contravvenzioni a norma dell'articolo 137 del Codice della strada, ha

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

diritto alla libera circolazione sui trasporti di servizio pubblico e turistico, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

Al restante personale la libera circolazione spetta limitatamente ai percorsi compresi nella circoscrizione del Compartimento di appartenenza.

(È approvato).

## ART. 42.

L'Azienda gode agli effetti tributari, e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico, telefonico, del trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 43:

« Le tabelle *c*), *d*) ed *e*), allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216, e alla legge 19 giugno 1955, n. 532, nonché i quadri 14/a, 33/a, 54/a e 75/a concernenti i ruoli organici del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* (quadri II, III e IV) allegate alla presente legge ».

All'articolo 43 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di Ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero che per la qualifica stessa siano stati attribuiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

BARONI, *Relatore*. È un emendamento di cui si è fatto presentatore ieri mattina l'onorevole Penazzato e di cui si propone appunto l'accoglimento.

Si tratta di un provvedimento che è in connessione con la legge 19 ottobre 1959, n. 28, la cosiddetta legge Pitzalis. È un problema di riassorbimento di posti in soprannumero.

In relazione a questo emendamento si propongono anche alcune variazioni delle tabelle, con la creazione di qualche posto in più nella qualifica di ispettore generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli ispettori generali erano cinque e diventano sei.

PRESIDENTE. Dopo l'illustrazione del Relatore onorevole Baroni, pongo in votazione il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 43 nel suo complesso, così come risulta modificato:

« Le tabelle *c*), *d*) ed *e*), allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216, e alla legge 19 giugno 1955, n. 532, nonché i quadri 14/a, 33/a, 54/a e 75/a concernenti i ruoli organici del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* (quadri II, III e IV) allegate alla presente legge.

I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di Ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero che, per la qualifica stessa, siano stati attribuiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

(È approvato).

All'articolo 44 non vi sono emendamenti e pertanto lo pongo senz'altro in votazione:

« Al personale dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto ed il trattamento economico del personale similare dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 45:

« Il Direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Al Direttore generale è assegnato il coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il Direttore del servizio amministrativo, il Direttore del servizio tecnico e il Direttore

del servizio ispettivo tecnico dei lavori sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.

Al Direttore del servizio amministrativo, al Direttore del servizio tecnico e al Direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori è assegnato il coefficiente 900 della tabella anzidetta.

Ai funzionari di ruolo di altre Amministrazioni statali in servizio presso l'Azienda con funzioni di Direttore di servizio è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente alle dette funzioni.

Tale trattamento, che è a carico del bilancio dell'Azienda, spetta qualora i funzionari rivestano, nell'Amministrazione di appartenenza, almeno la qualifica di Ispettore generale od equiparata ».

All'articolo 45 sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il terzo comma con il seguente altro:*

« Il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori pubblici sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. tra gli ispettori generali, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con almeno due anni di anzianità nella detta qualifica »;

« *Sopprimere gli ultimi due commi* ».

Pongo in votazione, prima, il primo emendamento sostitutivo del terzo comma.

(*È approvato*).

e, quindi, il mantenimento dei due ultimi commi, di cui è proposta, invece, la soppressione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 45 nel suo complesso, così come risulta modificato:

« Il Direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Al Direttore generale è assegnato il coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del

servizio ispettivo tecnico dei lavori pubblici sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tra gli ispettori generali, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con almeno due anni di anzianità nella detta qualifica.

Al direttore del servizio amministrativo, al direttore del servizio tecnico e al direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori è assegnato il coefficiente 900 della tabella anzidetta.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 46:

« Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo e ai rispettivi segretari competono le indennità stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il Tesoro. »

Al Direttore generale dell'Azienda ed ai Direttori del servizio amministrativo, del servizio tecnico e del servizio ispettivo tecnico dei lavori è assegnata l'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, commisurata ai rispettivi coefficienti ».

Sono stati presentati dal Relatore i seguenti emendamenti:

« *Sostituire, al primo comma, le parole iniziali:* Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo e ai rispettivi segretari, *con le altre:* Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi ».

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Nei soli confronti del Direttore generale dell'Azienda è conservata l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, commisurata al rispettivo coefficiente ».

Sempre, all'articolo 46, è stato presentato anche un emendamento dell'onorevole Servello e precisamente un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Ai dipendenti dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

SERVELLO. Io pregherei il Relatore di leggere il testo della legge 27 febbraio 1958 che sostanzialmente conferisce l'equiparazione ai funzionari che ricoprono un grado superiore, dopo tre mesi.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Mi pare che sia giusto riconoscere questo diritto anche ai dipendenti dell'A.N.A.S., diritto che è del resto contemplato nella legge testé ricordata.

BARONI, *Relatore*. Ricordo che la legge 27 febbraio 1958 contiene disposizioni sullo stato giuridico del personale dipendente dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per il servizio telefonico, cioè in materia affine alla nostra.

L'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958 dice, sotto il titolo: « conferimento di funzioni superiori »:

« L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile ».

CECCHERINI. L'emendamento si illustra così bene, che mi lascia perplesso! Mi sembra pericoloso l'equiparazione al grado superiore dopo tre mesi, cioè dopo un periodo di tempo molto limitato.

Che ne pensa il Governo?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Si tratta di equiparazione ai soli fini economici per il tempo che rimane in quelle funzioni superiori. Posso assicurare l'onorevole Ceccherini che non si tratta di consolidare le funzioni, ma soltanto di dare effetti economici dopo tre mesi che si esercitano le funzioni superiori e per il tempo che le funzioni superiori stesse sono esercitate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo successivamente in votazione:

il primo emendamento sostitutivo delle parole iniziali del primo comma;

(È approvato).

l'emendamento sostitutivo dell'intero secondo comma;

(È approvato).

ed infine, il comma aggiuntivo dell'onorevole Servello.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 46 nel suo complesso, con le modificazioni apportate:

## ART. 46.

« Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi competono le indennità stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Nei soli confronti del Direttore generale dell'Azienda è conservata l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, commisurata al rispettivo coefficiente.

Ai dipendenti dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 47.

« Il Direttore capo di ragioneria è nominato dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

(È approvato).

## ART. 48.

Al Servizio di ragioneria dell'Azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali.

Il Direttore capo della Ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed è responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 49.

La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova orale



## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

sulla istituzione, l'ordinamento, i compiti ed i servizi dell'A.N.A.S., nonché su nozioni elementari di aritmetica.

(È approvato).

## ART. 50.

La promozione a cantoniere scelto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i cantonieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.

La promozione a capo cantoniere di 2<sup>a</sup> classe si consegue, per i due terzi dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito assoluto e per il restante terzo a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione fra gli impiegati della qualifica inferiore che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa e che abbiano riportato il giudizio di « ottimo » nell'ultimo triennio.

La promozione a capo cantoniere di 1<sup>a</sup> classe è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno di cinque anni di effettivo servizio.

(È approvato).

## ART. 51.

È istituito il ruolo organico dei casellanti delle autostrade statali (carriera ausiliaria), di cui alla tabella E — quadro I — annessa alla presente legge.

Per la nomina ad aiuto casellante delle autostrade statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49.

(È approvato).

## ART. 52.

La promozione a casellante si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli aiuto casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.

Per la promozione a casellante scelto si osserva la disposizione di cui all'articolo 50, comma secondo.

La promozione a capo casellante è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai casellanti scelti dello

stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 53:

« Al personale degli agenti stradali (cantonieri) che non gode di alloggio demaniale, compete una indennità nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale.

Al personale delle biglietterie dei caselli delle autostrade statali, compete una indennità per maneggio denari da lire 3.000 a lire 5.000 mensili, tenendo conto dell'entità degli incassi.

La misura dell'indennità, nei limiti di cui al precedente comma, è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.N.A.S., su proposta del Capo compartimento competente ».

All'articolo 53 è stato presentato dal Relatore, su richiesta della I Commissione, il seguente emendamento.

« Sostituire al primo comma, le parole iniziali: Al personale degli agenti stradali (cantonieri) che non gode, con le altre: Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono ».

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'emendamento che ho letto.

(È approvato).

Pongo in votazione nella nuova formulazione, l'articolo 53 nel suo complesso:

« Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono di alloggio demaniale compete una indennità nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale.

Al personale delle biglietterie dei caselli delle autostrade statali, compete una indennità per maneggio denari da lire 3.000 a lire 5.000 mensili, tenendo conto dell'entità degli incassi.

La misura dell'indennità, nei limiti di cui al precedente comma, è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente della A.N.A.S., su proposta del Capo compartimento competente ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Do lettura dell'articolo 54:

« Possono essere destinati a prestare servizio presso i Compartimenti della viabilità i funzionari amministrativi della carriera direttiva dell'A.N.A.S. ».

È stato presentato dal Governo il seguente articolo sostitutivo:

« I funzionari amministrativi della carriera direttiva dell'A.N.A.S., con qualifica superiore a Direttore di sezione, non possono essere destinati a prestare servizio presso i compartimenti della viabilità ».

SERVELLO. Non capisco come si sia pervenuti a un completo capovolgimento di questo articolo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è un capovolgimento. Dalla forma positiva, si è passati alla forma negativa. Mentre prima erano ammessi tutti, adesso si escludono quelli che hanno qualifica superiore a direttore di sezione: implicitamente tutti gli altri sono ammessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo di cui do nuovamente lettura:

## ART. 54.

I funzionari amministrativi della carriera direttiva dell'AN.A.S. con qualifica superiore a Direttore di sezione non possono essere destinati a prestare servizio presso i Compartimenti della viabilità.

(È approvato).

All'articolo 55 non vi sono emendamenti e, lo pongo in votazione:

« Al personale impiegatizio e salariato in servizio presso l'A.N.A.S. che, per capacità e rendimento, si renda particolarmente meritevole, è concesso un premio di interessamento, a decorrere dal 1° luglio 1961.

Le misure mensili minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascuna qualifica sulla tabella G allegata alla presente legge.

Tale premio non si corrisponde:

a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;

b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione del giudizio com-

pletivo di « buono », « mediocre » o « insufficiente »;

c) a chi nel precedente anno solare abbia compiuto per qualsiasi causa assenze superiori nel complesso a 100 giorni.

Al dipendente che nel precedente anno solare abbia ottenuto il giudizio complessivo di « distinto » il premio di interessamento è corrisposto nella misura minima stabilita nella allegata tabella G.

Ferme restando le limitazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 56 e 57 non vi sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione:

## ART. 56.

È istituita la pianta organica dei salariati di ruolo (operai permanenti) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

A tale categoria di personale, si applicheranno le norme vigenti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 65 della presente legge.

Per le nomine in ruolo del personale di cui al precedente comma sono istituite apposite Commissioni esaminatrici dei concorsi relativi, composte da un funzionario con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o Ingegnere capo, Presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Ingegnere superiore, membri.

Ha le funzioni di Segretario un impiegato di qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

Nel bando di concorso saranno stabilite le sedi in cui sarà espletata la prova d'arte e quelle presso le quali saranno assegnati i vincitori, nonché i criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

(È approvato).

## ART. 57.

I posti che in virtù delle nuove tabelle organiche allegata alla presente legge risulteranno disponibili per le qualifiche iniziali

## III. LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, possono essere conferiti mediante concorso soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.

(*È approvato*).

Dal Relatore è stato proposto il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 57-bis.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti della Azienda, che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti carriere, conservando a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica e prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, dopo l'ultimo impiegato delle corrispondenti carriere dei ruoli organici.

La norma di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale dell'Azienda che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risultino eccedenti i posti disponibili, saranno effettuati in soprannumero da riassorbirsi, in ragione della metà delle successive vacanze.

« Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta ».

Poiché non vi sono osservazioni né emendamenti, pongo in votazione detto articolo aggiuntivo 57-bis.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 58:

« Nella prima applicazione della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive, di concetto ed esecutive potranno essere conferiti, nei limiti di cui al precedente arti-

colo 57, mediante concorso per titoli integrato da colloquio, per l'ammissione al quale i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tale norma avrà applicazione limitatamente al primo concorso che verrà bandito per ricoprire i predetti posti vacanti nelle qualifiche iniziali per ogni singola carriera.

Il colloquio integrativo verrà effettuato davanti a Commissioni composte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e verterà sulle materie formanti oggetto del programma di esame prescritto dalle vigenti disposizioni per l'accesso ad ogni singola carriera.

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., col decreto di bando di ogni singolo concorso determinerà i titoli da prendere in considerazione e i criteri di massima per la loro valutazione.

Saranno ammessi al colloquio integrativo i candidati che abbiano riportato, a seguito dell'esame dei titoli, il coefficiente minimo che sarà all'uopo indicato in ogni bando di concorso dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sette decimi.

I vincitori del concorso di cui al presente articolo potranno essere confermati in ruolo dopo un periodo di prova di almeno due anni e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ».

Il Relatore ne propone la soppressione.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo 58.

(*Non è approvato*).

All'articolo 59 non vi sono emendamenti e pertanto, lo pongo senz'altro in votazione:

« Fino a quando non si sia provveduto a nominare il Consiglio di amministrazione e il Comitato conformemente alla presente legge, continuano a funzionare il Consiglio e il Comitato esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 60:

« Nella prima applicazione della presente legge, funzionari della carriera direttiva della Amministrazione centrale dei lavori pubblici in servizio presso la Direzione generale

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

della viabilità ordinaria, possono essere trasferiti nel ruolo del personale direttivo dell'A.N.A.S. ».

Il Relatore propone la soppressione anche di questo articolo.

Pongo in votazione, pertanto, il mantenimento dell'articolo 60.

*(Non è approvato).*

All'articolo 61 non vi sono emendamenti e, pertanto lo pongo in votazione:

« Il personale che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 1ª classe è collocato, secondo l'ordine di ruolo, nella nuova qualifica di cantoniere scelto, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio goduto nella qualifica di provenienza.

Il personale che alla data medesima si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 2ª classe, è collocato nella qualifica di cantoniere scelto, prendendo posto dopo l'ultimo agente trasferito alla qualifica medesima ai sensi del precedente comma e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Al personale di cui al precedente comma sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del nuovo inquadramento ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 62:

« Nella prima applicazione della presente legge, il Direttore del Servizio amministrativo, il Direttore del servizio tecnico e il Direttore del Servizio ispettivo tecnico dei lavori, possono essere nominati fra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata ed anche tra i funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sempre con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata ».

Comunico che il Governò ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Nella prima applicazione della presente legge, il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori possono essere nominati fra i funzionari dell'amministrazione dei lavori pubblici, sempre con qualifica di ispettore generale ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questo articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 63:

« Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di 2ª classe può essere conferita anche in soprannumero — mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente articolo 50 — ai cantonieri che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, che da almeno tre anni esplicino, con carattere continuativo, mansioni di capo cantoniere e che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi cinque anni di servizio ».

Il Governo ha proposto di sostituirlo con il seguente altro:

« Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe può essere conferita, anche in soprannumero — mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente articolo 50 — ai cantonieri scelti che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera, che da almeno tre anni, e con carattere continuativo, esplicino o abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di capo cantoniere, sempre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi cinque anni di servizio ».

CECCHERINI. Non capisco perché all'ultimo rigo dell'articolo sostitutivo si dica « gli ultimi cinque anni di servizio », quando vi è una legge generale per tutti gli statali che stabilisce il termine in tre anni.

Propongo, pertanto, di sostituire le parole: «cinque anni di servizio », con le altre: « tre anni di servizio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini all'articolo sostitutivo.

*(È approvato).*

Pertanto, se non vi sono altri emendamenti, l'articolo sostitutivo rimane così formulato:

## ART. 63.

Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe può essere conferita, anche in soprannumero — mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente articolo 50 — ai cantonieri

scelti che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e che da almeno tre anni, con carattere continuativo, esplicino o, abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di capo cantoniere, sempre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 64 e 65 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 64.

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade verranno conferiti mediante concorsi riservati ai dipendenti dell'A.N.A.S. La metà dei posti messi a concorso è riservata ai salariati non di ruolo, ed agli operai giornalieri dell'A.N.A.S. in possesso dei prescritti requisiti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Azienda stessa con mansioni di casellante per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e che siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Per l'ammissione ai detti concorsi si prescinde, nei confronti del personale salariato non di ruolo e giornaliero, dal limite massimo di età.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo nella qualifica di casellante vengono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore allo stipendio o alla paga spettante al momento del nuovo inquadramento.

Per il personale di cui al precedente comma, il servizio eventualmente prestato in altri ruoli del personale dell'A.N.A.S., è valutato a tutti gli effetti.

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade, limitatamente al termine di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### ART. 65.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti previsto dal precedente articolo 56, previo concorso di cui al successivo comma.

Le nomine in ruolo degli operai di cui al precedente comma, limitatamente al primo concorso per l'attuazione della presente legge, verranno conferite mediante concorso per titoli nei limiti del numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella F allegata alla legge medesima.

Apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S. e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o Ingegnere capo, Presidente; da due funzionari con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Ingegnere superiore, membri, e da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario, stabiliranno l'inquadramento di ciascun salariato sulla base della anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Per l'ammissione al concorso di cui al secondo comma del presente articolo si prescinde dal limite massimo di età.

Nei confronti degli operai giornalieri dell'A.N.A.S., che parteciperanno ai successivi concorsi pubblici per la nomina a operaio permanente, si prescinderà parimenti dal limite massimo di età purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio alle dipendenze della Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

In favore dei salariati temporanei nominati in ruolo ai sensi del presente articolo, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga, di cui all'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo con diritto alla ricostruzione di carriera prevista all'articolo 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Do lettura dell'articolo 66:

« Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese ai salariati non di ruolo e giornalieri dell'A.N.A.S. che — alla data di entrata in vigore della presente legge — abbiano prestato servizio presso l'Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, esplicando di fatto e con carattere permanente mansioni di natura non salariale.

Ai fini del quarto comma del citato articolo 21, l'anzianità di servizio quale impiegato non di ruolo è valutata con decorrenza dal giorno in cui il salariato abbia compiuto due anni di servizio con mansioni di natura non salariale.

L'inquadramento, ai sensi del presente articolo, verrà disposto in base ad apposita domanda da presentarsi all'Amministrazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Dal Relatore è stato proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 1° luglio 1960.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Dal Governo è stato proposto il seguente emendamento all'articolo sostitutivo:

« *Sostituire la data: 1° luglio 1960, con l'altra: 19 luglio 1960* ».

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione, innanzitutto, quest'ultimo emendamento all'articolo sostitutivo.

(*È approvato*).

L'articolo sostitutivo rimane così modificato:

## ART. 66.

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CECCHERINI. Vorrei una precisazione dal rappresentante del Governo. Si parla di « operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente... ».

Gli operai giornalieri in tutte le aziende di Stato, dopo tre mesi, vengono tenuti a casa due, tre, quattro giorni, una settimana, per interrompere la continuità del servizio.

Diciamo che sia ben chiaro, in caso di interpretazione della legge, che, nonostante queste interruzioni fatte solo ai fini burocratici, gli operai giornalieri non sono esclusi dai benefici di questo articolo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È una vecchia storia ormai superata.

PRESIDENTE. L'interpretazione da darsi a questo articolo è quella dell'onorevole Ceccherini, confermata dal Sottosegretario Magri.

Con questa precisazione, pongo in votazione l'articolo sostitutivo nella formulazione di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 67:

« Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

In dipendenza di tale collocamento i suddetti ruoli ordinari sono aumentati, per ciascuna qualifica, di un numero di posti pari a quello complessivo del personale attualmente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei posti aggiunti di cui al precedente comma ».

Dal Relatore ne è stata proposta la soppressione. Pertanto, ne pongo in votazione il mantenimento.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 68:

« La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

pubblicazione, salvo la copertura dei posti iniziali derivanti dagli aumenti di organico nelle singole carriere, che non potrà essere disposta con decorrenza anteriore al 1° luglio 1961.

Sono abrogate tutte le norme contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modifiche dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, incompatibili con quelle della presente legge e sono altresì abrogate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, salvo il disposto del precedente articolo 46, secondo comma, nonché le norme previste dalla legge 20 aprile 1952, n. 421, dalla legge 19 giugno 1955, n. 532 e dalla legge 6 dicembre 1957, n. 1216.

Cessano comunque di aver efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 ».

Il Relatore propone di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente altro comma:

« Il secondo comma dell'articolo 2, le lettere *o* e *p*) dell'articolo 10 e l'articolo 23, comma terzo, entreranno in vigore contemporaneamente al provvedimento legislativo previsto dal terzo comma dell'articolo 2 ».

Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 68 così come risulta modificato:

« La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la copertura dei posti iniziali derivanti dagli aumenti di organico nelle singole carriere, che non potrà essere disposta con decorrenza anteriore al 1° luglio 1961.

Il secondo comma dell'articolo 2, le lettere *o* e *p*) dell'articolo 10 e l'articolo 23, comma terzo, entreranno in vigore contemporaneamente al provvedimento legislativo previsto dal terzo comma dell'articolo 2.

Sono abrogate tutte le norme contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modifiche dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, incompatibili con quelle della presente legge e sono altresì abrogate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, salvo il disposto del precedente articolo 46, secondo comma, nonché le norme previste dalla legge 20 aprile 1952, n. 421, dalla leg-

ge 19 giugno 1955, n. 532 e dalla legge 6 dicembre 1957, n. 1216.

Cessano comunque di aver efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 ».

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 69:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione all'A.N.A.S. di tutti i compiti già disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico, sia per i fondi di competenza sia per quelli residui ».

Il Relatore, su richiesta della I Commissione, ne propone la soppressione.

Pertanto, ne pongo in votazione il mantenimento.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 70:

« Le norme di cui agli articoli: 2, lettera *g*) e ultimo comma; 10, lettere *o*) e *p*); 14, lettera *e*); 23, comma terzo; 27, lettera *d*); 60 e 69, entreranno in vigore dopo un anno dalla data di pubblicazione della presente legge ».

Anche di questo articolo il Relatore, su richiesta della I Commissione, ne propone la soppressione.

Pertanto ne pongo in votazione il mantenimento.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'articolo 71:

« In dipendenza di eventuali trasferimenti di funzionari previsti dal precedente articolo 60 della presente legge, saranno transitoriamente istituiti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari delle carriere direttive dell'A.N.A.S. tanti posti aggiunti quanti saranno i funzionari trasferiti.

L'istituzione dei posti aggiunti dovrà essere disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il Tesoro, a decorrere dalla data del provvedimento dei trasferimenti stessi.

I trasferimenti previsti dal precedente articolo 60 e le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere applicate nei confronti del personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso la Direzione generale della viabilità ordinaria da almeno tre anni ».

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Il Relatore, su richiesta dalla I Commissione propone la soppressione anche di questo articolo.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, ne pongo in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 72:

« I dipendenti dell'A.N.A.S in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente

legge beneficeranno, una sola volta e fino al 30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere ».

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Do lettura della tabella A:

TABELLA A.

## COMPARTIMENTI DELLA VIABILITÀ

| TERRITORIO                                 | SEDE       | Sezioni staccate dipendenti |
|--|------------|-----------------------------|
| 1. - Lazio . . . . .                       | Roma       |                             |
| 2. - Umbria . . . . .                      | Perugia    |                             |
| 3. - Toscana . . . . .                     | Firenze    |                             |
| 4. - Liguria . . . . .                     | Genova     |                             |
| 5. - Piemonte . . . . .                    | Torino     |                             |
| 6. - Lombardia . . . . .                   | Milano     |                             |
| 7. - Venezia Tridentina e Cadore . . . . . | Bolzano    |                             |
| 8. - Veneto . . . . .                      | Venezia    |                             |
| 9. - Venezia Giulia e Friuli . . . . .     | Trieste    | Udine                       |
| 10. - Emilia e Romagna . . . . .           | Bologna    |                             |
| 11. - Marche . . . . .                     | Ancona     |                             |
| 12. - Abruzzi . . . . .                    | Aquila     | Pescara                     |
| 13. - Campania . . . . .                   | Napoli     | Salerno                     |
| 14. - Molise . . . . .                     | Campobasso |                             |
| 15. - Puglie . . . . .                     | Bari       | Foggia-Lecce                |
| 16. - Lucania . . . . .                    | Potenza    |                             |
| 17. - Calabria . . . . .                   | Catanzaro  | R. Calabria - Cosenza       |
| 18. - Sicilia . . . . .                    | Palermo    | Catania - Trapani           |
| 19. - Sardegna . . . . .                   | Cagliari   | Sassari                     |

Il Relatore, su richiesta della I Commissione, propone di sostituire, al n. 7), le parole: « Venezia Tridentina e Cadore », con le altre: « Trentino-Alto Adige ».

CECCHERINI. Con questo emendamento viene sottolineato il fatto che la provincia di Belluno passa alla competenza del compartimento del Veneto.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È evidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella A quale risulta con l'emendamento testé approvato.

(È approvata).



## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Passiamo alla tabella B. Ne do lettura:

## TABELLA B

## QUADRO I.

| Coefficiente | Qualifica                     | Numero dei posti |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 970          | Direttore Generale di Azienda | 1                |

## QUADRO II.

| Coefficiente | Qualifica                            | Numero dei posti |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 900          | Direttore di Servizio Amministrativo | 1                |
| 900          | Direttore di Servizio Tecnico        | 2                |
|              |                                      | 3                |

## QUADRO III.

*Carriera direttiva*  
*Ruolo del personale amministrativo.*

| Coefficiente | Qualifica                            | Numero dei posti |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 670          | Ispettore Generale                   | 5                |
| 500          | Direttore di Divisione               | 15               |
| 402          | Direttore di Sezione                 | 22               |
| 325          | Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe | 64               |
| 271          | Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe |                  |
| 229          | Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe |                  |
|              |                                      | 106              |

## QUADRO IV.

*Carriera direttiva*  
*Ruolo del personale tecnico.*

| Coefficiente | Qualifica   | Numero dei posti |
|--------------|---|------------------|
| 670          | Ispettore Generale  | 6                |
|              | Capo Compartimento di 1 <sup>a</sup> classe                   | 8                |
| 500          | Capo Compartimento di 2 <sup>a</sup> classe ed Ingegnere Capo | 24               |
| 402          | Ingegnere Superiore   | 42               |
| 325          | Ingegnere Principale  | 120              |
| 271          | Ingegnere   |                  |
|              |   | 200              |

Pongo in votazione i quadri I e II, per i quali non sono stati proposti emendamenti.

(Sono approvati).

Per quanto riguarda il quadro III, dal Governo né è stata proposta la sostituzione con il seguente:

## QUADRO III.

*Carriera direttiva*  
*Ruolo del personale amministrativo.*

| Coefficiente | Qualifica                            | Numero dei posti |
|--------------|--------------------------------------|------------------|
| 670          | Ispettore Generale                   | 6                |
| 500          | Direttore di Divisione               | 14               |
| 402          | Direttore di Sezione                 | 22               |
| 325          | Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe | 64               |
| 271          | Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe |                  |
| 229          | Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe |                  |
|              |                                      | 106              |

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le modifiche — che riguardano l'aumento di un posto da ispettore generale e la diminuzione di un posto da direttore di divisione — sono conseguenti all'inserimento del comma aggiuntivo all'articolo 43.

Con queste variazioni, d'altra parte, non si dà assolutamente luogo ad alcun inconveniente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo quadro III della tabella B.

(È approvato).

È stata anche proposta, sempre dal Governo, la sostituzione del quadro IV con il seguente altro:

## QUADRO IV.

*Carriera direttiva*  
*Ruolo del personale tecnico.*

| Coefficiente | Qualifica   | Numero dei posti |
|--------------|---|------------------|
| 670          | Ispettore Generale  | 7                |
|              | Capo Compartimento di 1 <sup>a</sup> classe                   | 9                |
| 500          | Capo Compartimento di 2 <sup>a</sup> classe ed Ingegnere Capo | 22               |
| 402          | Ingegnere Superiore   | 42               |
| 325          | Ingegnere Principale  | 120              |
| 271          | Ingegnere   |                  |
|              |   | 200              |

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche questo quadro è stato sostituito in conseguenza dell'inserimento del comma aggiuntivo all'articolo 43 ed anche per queste variazioni ho avuto assicurazioni che non sorgeranno inconvenienti di sorta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo quadro IV della tabella B, di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura della tabella C:

TABELLA C

## QUADRO I.

*Carriera di concetto*  
*Ruolo del personale amministrativo.*

| Coefficiente | Qualifica                       | Numero dei posti |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 500          | Segretario Capo . . . . .       | 2                |
| 402          | Segretario Principale . . . . . | 8                |
| 325          | Primo Segretario . . . . .      | 15               |
| 271          | Segretario . . . . .            | 20               |
| 229          | Segretario Aggiunto . . . . .   | } 35             |
| 202          | Vice Segretario . . . . .       |                  |
|              |                                 | 80               |

## QUADRO II.

*Carriera di concetto*  
*Ruolo del personale tecnico*  
*Personale dei geometri.*

| Coefficiente | Qualifica                     | Numero dei posti |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 500          | Geometra Capo . . . . .       | 12               |
| 402          | Geometra Principale . . . . . | 32               |
| 325          | Primo Geometra . . . . .      | 78               |
| 271          | Geometra . . . . .            | 135              |
| 229          | Geometra Aggiunto . . . . .   | } 183            |
| 202          | Vice Geometra . . . . .       |                  |
|              |                               | 440              |

## QUADRO III.

*Carriera di concetto*  
*Ruolo del personale tecnico*  
*Personale dei disegnatori.*

| Coefficiente | Qualifica                        | Numero dei posti |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 500          | Disegnatore Capo . . . . .       | 1                |
| 402          | Disegnatore Principale . . . . . | 5                |
| 325          | Primo Disegnatore . . . . .      | 10               |
| 271          | Disegnatore . . . . .            | 14               |
| 229          | Disegnatore Aggiunto . . . . .   | } 20             |
| 202          | Vice Disegnatore . . . . .       |                  |
|              |                                  | 50               |

## QUADRO IV.

*Carriera di concetto*  
*Ruolo del personale contabile.*

| Coefficiente | Qualifica                       | Numero dei posti |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 500          | Ragioniere Capo . . . . .       | 2                |
| 402          | Ragioniere Principale . . . . . | 8                |
| 325          | Primo Ragioniere . . . . .      | 15               |
| 271          | Ragioniere . . . . .            | 20               |
| 229          | Ragioniere Aggiunto . . . . .   | } 30             |
| 202          | Vice Ragioniere . . . . .       |                  |
|              |                                 | 75               |

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'intera tabella C.

(È approvata).

Do lettura della tabella D:

TABELLA D

QUADRO I.  
*Carriera esecutiva*  
*Ruolo del personale tecnico*  
*Personale degli assistenti.*

| Coefficiente | Qualifica                       | Numero dei posti |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 325          | Assistente Superiore . . . . .  | 2                |
| 271          | Assistente Capo . . . . .       | 8                |
| 229          | Assistente Principale . . . . . | 21               |
| 202          | Primo Assistente . . . . .      | 37               |
| 180          | Assistente . . . . .            | } 77             |
| 157          | Assistente Aggiunto . . . . .   |                  |
|              |                                 | 145              |

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

## QUADRO II.

*Carriera esecutiva  
Ruolo del personale d'ordine.*

| Coefficiente | Qualifica                      | Numero dei posti |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| 325          | Archivista Superiore . . . . . | 6                |
| 271          | Archivista Capo . . . . .      | 35               |
| 229          | Primo Archivista . . . . .     | 75               |
| 202          | Archivista . . . . .           | 125              |
| 180          | Applicato . . . . .            | 235              |
| 157          | Applicato Aggiunto . . . . .   |                  |
|              |                                | 476              |

Al primo quadro della tabella *D* non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

Nel quadro secondo, invece, è stato proposto la soppressione della qualifica di archivista superiore, coefficiente 325.

CECCHERINI. Posso anche accettare la soppressione del coefficiente 325 per l'archivista superiore perché devo riconoscere che sarebbe questo l'unico ente in cui è previsto tale grado; nello stesso tempo, però, chiedo che i 6 posti di archivista superiore siano aggiunti agli attuali 35 di archivista capo, così che il numero di questi ultimi passi da 35 a 41.

RIPAMONTI. Mi associo a quanto detto dal collega Ceccherini. Infatti, se era stata prevista l'esigenza di 6 posti di archivista superiore, sopprimendone la qualifica, come minimo, bisogna aumentare il numero degli archivisti capo.

CIANCA. Sono contrario a sopprimere ciò che in sostanza possiamo considerare una conquista del personale d'ordine. Penso, anzi, che nostro dovere sarebbe quello di tentare di portare l'archivista ad un grado superiore, così come accade per il personale tecnico (che è quello di assistente superiore). In effetti, sia nell'uno che nell'altro campo, mantenere un archivio richiede sempre l'opera di assistenti capaci. Non vedo perché, mentre per il personale tecnico si può arrivare al coefficiente 325 (assistente superiore), gli archivisti, che, in definitiva, hanno lo stesso titolo di studio, devono subire un trattamento tanto diverso. Alla fine si tratta solo di 6 posti!

D'altra parte, mi risulta che altre amministrazioni hanno avanzato richieste in tal senso.

È poi da tener presente che il Governo aveva finito per accettare il testo del Senato. Insomma, mi sembra giusto insistere per il mantenimento del coefficiente 325 per questi 6 archivisti superiori.

BARONI, *Relatore*. Secondo me, l'emendamento non dovrebbe essere accolto perché non è giusto creare una situazione di privilegio per una sola amministrazione: il problema andrà considerato sotto un aspetto generale quando si discuteranno le iniziative legislative in corso, tendenti appunto ad estendere il coefficiente 325 per le categorie esecutive a tutte le amministrazioni dello Stato. Se non erro, proprio oggi dovranno essere svolte in Aula due proposte di legge in tal senso.

Rilengo, pertanto, che approvare, in questo particolare momento, l'istituzione del coefficiente 325 soltanto per l'A.N.A.S. sia qualcosa di anomalo che non merita la nostra approvazione.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è del parere che il problema debba essere esaminato contemporaneamente per tutte le amministrazioni, onde evitare la lotta che certamente si scatenerebbe oggi per la conquista di quel determinato posto a preferenza di un altro. Se si tratta di una conquista, essa deve essere tale per tutti, ed occorre logicamente un provvedimento di carattere generale che la sancisca e la consolidi; diversamente non si seguirebbe un sistema ordinato di legiferare; per cui mi permetto di insistere perché venga approvato l'emendamento testé presentato.

CIANCA. Vengo informato solo adesso che il Governo intende presentare una legge che prevede l'estensione del coefficiente 325 a tutte le Amministrazioni dello Stato. Per coerenza con me stesso, comunque, dichiaro di votare contro l'emendamento.

SERVELLO. Sono del parere che si debba votare il nuovo testo, perché, innanzitutto, ritengo che esso sia il frutto di una lunga e ponderata analisi, ed inoltre perché non vorrei si corresse il rischio, non approvandolo in questa sede, che esso ritorni al Senato dove potrebbe scatenarsi un nuovo dibattito sollevato, lì, dalla Ragioneria generale dello Stato. Comunque, pur votando a favore dell'emendamento, esprimo contemporaneamente il voto che attraverso una nuova legge si vada veramente incontro alle esigenze emerse dalla nostra discussione.

RIPAMONTI. Ritengo di poter dichiarare che l'eliminazione del coefficiente 325 per i 6 archivisti superiori non debba portare pregiudizio all'esame del problema di estendere

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

la citata qualifica a tutte le Amministrazioni pubbliche dello Stato. Gradirei, però, che il Governo ci confortasse in questa sede con una sua esplicita assicurazione in merito, e ciò anch'è in considerazione del fatto che il Senato, in Commissione, ha approvato questa qualifica.

CECCHERINI. Mi associo alle dichiarazioni testé fatte dal collega Ripamonti.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi permetto raccomandare agli onorevoli componenti la Commissione Lavori pubblici di approvare questo emendamento, per evitare che la sua definitiva approvazione possa subire ulteriori ritardi. I colleghi sanno quanto questa legge sia attesa sotto diversi riflessi: sia nell'interesse del personale, che attende una sua definitiva sistemazione, sia nell'interesse generale, perché non c'è dubbio che da essa deriveranno dei vantaggi per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro pubblico nell'attuazione dei programmi stradali.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, bisogna evitare che il provvedimento rimbalzi da una assemblea all'altra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del coefficiente 325 relativo alla qualifica di archivista superiore, di cui al quadro II della tabella D.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ceccherini inteso a trasferire i predetti sei posti alla posizione di archivista capo, con coefficiente 271, aumentando il relativo numero dei posti, da 35 a 41.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quadro II della tabella D nel suo complesso, che, dopo gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

## QUADRO II.

*Carriera Esecutiva*  
*Ruolo del personale d'ordine.*

| Coefficiente | Qualifica                    | Numero dei posti |
|--------------|------------------------------|------------------|
| 271          | Archivista Capo . . . . .    | 41               |
| 229          | Primo Archivista . . . . .   | 75               |
| 202          | Archivista . . . . .         | 125              |
| 180          | Applicato . . . . .          | 235              |
| 157          | Applicato Aggiunto . . . . . |                  |
|              |                              | 476              |

(*È approvato*).

Passiamo alla tabella E:

## TABELLA E

## QUADRO I.

*Carriera del personale ausiliario*  
*Personale addetto ai caselli delle autostrade.*

| Coefficiente | Qualifica                   | Numero dei posti |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| 241          | Capo Casellante . . . . .   | 10               |
| 186          | Casellante scelto . . . . . | 50               |
| 170          | Casellante . . . . .        | 390              |
| 157          | Aiuto casellante . . . . .  |                  |
|              |                             | 450              |

## QUADRO II.

*Carriera del personale ausiliario:*  
*Personale addetto agli uffici.*

| Coefficiente | Qualifica               | Numero dei posti |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 180          | Commesso Capo . . . . . | 1                |
| 173          | Commesso . . . . .      | 10               |
| 159          | Usciere Capo . . . . .  | 35               |
| 151          | Usciere . . . . .       | 100              |
| 142          | Inserviente . . . . .   |                  |
|              |                         | 146              |

## QUADRO III.

*Carriera del personale ausiliario:*  
*Personale tecnico.*

| Coefficiente | Qualifica                     | Numero dei posti |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 173          | Agente tecnico capo . . . . . | 20               |
| 159          | Agente tecnico . . . . .      | 45               |
|              |                               | 65               |

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

## QUADRO IV.

*Carriera del personale ausiliario:  
Personale dei cantonieri stradali.*

| Coefficiente | Qualifica                                | Numero dei posti |
|--------------|--|------------------|
| 211          | Capo Cantoniere di 1 <sup>a</sup> classe | 300              |
| 186          | Capo Cantoniere di 2 <sup>a</sup> classe | 665              |
| 170          | Cantoniere scelto . . . . .              | } 4.970          |
| 157          | Cantoniere . . . . .                     |                  |
|              |  | 5.935            |

Ai primi due quadri non sono stati presentati emendamenti. Pertanto, se non vi sono osservazioni, pongo senz'altro in votazione questi due primi quadri della tabella E.

*(Sono approvati).*

Al quadro III sono stati presentati degli emendamenti da parte degli onorevoli Biaggi Francantonio e Marzotto, con i quali si propone di aumentare il coefficiente relativo alla qualifica di agente tecnico capo, da 173 a 193, ed il coefficiente relativo alla qualifica di agente tecnico, da 159 a 167.

Onorevole Biaggi Francantonio, vuole illustrare gli emendamenti?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Gli agenti, cui si riferisce il quadro III della tabella E, hanno compiti e preparazione scolastica superiore a quelli di altri agenti, quali per esempio, il capo cantoniere, il cantoniere, il capo casellante, il casellante. Ciò nonostante hanno un coefficiente (173 per l'agente tecnico capo e 159 per l'agente tecnico) inferiore a quello

che si riferisce alle su accennate altre categorie.

Il motivo dei nostri emendamenti risiede, appunto, nella necessità di volere assegnare a queste due categorie un coefficiente più aderente alla loro preparazione ed ai loro compiti.

PRESIDENTE. Prego il Relatore di dire il suo parere.

BARONI, *Relatore*. Bisogna vedere se questo non porta delle disfunzioni nel meccanismo dei coefficienti delle altre categorie. In questo momento non sono in grado di dirlo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Purtroppo siamo in una situazione analoga a quella degli archivisti che abbiano esaminato prima; e cioè gli agenti tecnici si trovano, non soltanto nell'amministrazione dell'A.N.A.S., ma anche nelle altre amministrazioni, e nelle altre amministrazioni sono collocati ai coefficienti 173 e 159. Non sarebbe quindi possibile spostare il coefficiente senza creare delle difficoltà analoghe a quelle che avrebbe creato il coefficiente 325 attribuito all'archivista superiore. Pregherei quindi l'onorevole Biaggi di non insistere su questo emendamento. Devo dire poi che, in pratica, questi assistenti tecnici sono degli autisti. Sono inquadrati con questo titolo, ma hanno funzioni di autisti.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Ritiro l'emendamento. Vorrei solo rivolgere una raccomandazione al Governo, nel senso che nel riordinamento delle carriere dei dipendenti dello Stato si tenga conto di queste esigenze.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Biaggi ha ritirato il suo emendamento e poiché non sono stati presentati altri emendamenti al quadro IV, pongo in votazione ambedue questi restanti quadri della tabella E.

*(Sono approvati).*

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Passiamo alla tabella F:

TABELLA F.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SALARIATO DI RUOLO  
(Operai permanenti).

## PERSONALE DEI CONDUCENTI E OPERAI DI OFFICINA

| SERVIZI E MESTIERI VARI   | Capi operai | Categorie degli operai       |                            |                       | TOTALE |
|---|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
|   |             | 1 <sup>a</sup> specializzati | 2 <sup>a</sup> qualificati | 3 <sup>a</sup> comuni |        |
| Coefficienti  | 193         | 167                          | 157                        | 151                   |        |
| Capi garage . . . . .   | 20          | —                            | —                          | —                     | 20     |
| Capi officina . . . . .   | —           | —                            | —                          | —                     | —      |
| Conducenti di automezzi con patente di 3 <sup>o</sup> grado . . . . . | —           | 120                          | —                          | —                     | 120    |
| Meccanici maestri . . . . .   | —           | —                            | 400                        | —                     | 400    |
| Conducenti di automezzi con patente di 2 <sup>o</sup> grado . . . . . | —           | —                            | —                          | —                     | —      |
| Meccanici . . . . .   | —           | —                            | —                          | 60                    | 60     |
| Guardiani . . . . .   | —           | —                            | —                          | —                     | —      |
| Aiuto meccanici . . . . .   | —           | 25                           | 60                         | 20                    | 105    |
| Altri mestieri . . . . .  | —           | —                            | —                          | —                     | —      |
| Totali . . . . .  | 20          | 145                          | 460                        | 80                    | 705    |

L'onorevole Ceccherini ha preannunciato un suo emendamento.

Prima di dargli la parola per proporre e illustrare il suo emendamento, evidentemente di sostanza, richiamo l'attenzione della Commissione su due emendamenti formali proposti dal Relatore.

Il primo propone di sostituire le parole: « Conducenti di automezzi con patente di 3<sup>o</sup> grado », con le altre: « conducenti di automezzi con patente di categoria C o E ».

Il secondo emendamento, a sua volta, propone di sostituire le parole: « Conducenti di automezzi con patente di secondo grado », con le altre: « Conducenti di automezzi con patente di categoria B ».

Se non vi sono osservazioni, pongo subito in votazione il primo emendamento.

(E approvato).

Pongo, poi, in votazione il secondo emendamento.

(E approvato).

L'onorevole Ceccherini ha ora facoltà di illustrare l'emendamento preannunciato.

CECCHERINI. L'emendamento che mi permetto presentare alla Commissione si rifà ad una proposta di legge che, un anno prima della presentazione del disegno di legge, il collega Romita ed io abbiamo presentato in Parlamento. La proposta riguardava appunto la pianta organica del personale salariato di ruolo dell'A.N.A.S., che è poi rappresentato dagli « operai permanenti ».

Mi permetto richiamare un po' l'attenzione dei colleghi sulla opportunità di avere a disposizione dell'A.N.A.S. degli operai permanenti veramente qualificati e in numero tale da far fronte almeno alla metà delle necessità

del servizio. E, in base a studi fatti dal collega Romita e da me, siamo addivenuti, appunto, alla presentazione di quella proposta di legge, nella quale il numero di questi operai permanenti è indicato in 1.050. Ci troviamo, invece, di fronte alla Tabella *F* del disegno di legge governativo, che ne prevede solo 705.

Questi operai permanenti hanno degli incarichi delicati nella Amministrazione, perché ad essi sono affidati, soprattutto, i macchinari più costosi, di cui l'Amministrazione stessa dispone, ed è bene quindi che questi operai non siano degli avventizi, ma facciano parte del personale di ruolo.

Quanto al numero, penso che, fra la cifra di 705 indicata dal disegno di legge e per me assolutamente insufficiente, e la cifra di 1.050 indicato dalla proposta Romita-Ceccherini, si potrebbe raggiungere una via di mezzo, secondo un piano di ripartizione che, sulla scorta della tabella *F*, mi permetto enunciare:

capi garage e capi officina: nel disegno di legge ne sono previsti 20 con coefficiente 193; noi ne avevamo previsti 30; nel mio emendamento attuale insisto su 30;

operai specializzati: nel disegno di legge ne sono previsti 120; noi ne avevamo previsti 150; mantengo tale cifra nel mio odierno emendamento;

operai qualificati (conducenti di automezzi con patente di categoria *B*, e meccanici): nel disegno di legge ne sono indicati 400 con coefficiente 157; noi ne avevamo previsti 50 con coefficiente 163 e 450 con coefficiente 157; nel mio emendamento odierno propongo di metterne 450 con coefficiente 157, sopprimendo i 50 del coefficiente 163 della proposta;

operai comuni (guardiani e aiuto meccanici): nel disegno di legge ne sono previsti 60 con coefficiente 151; noi nella nostra proposta di legge ne avevamo previsti 100 allo stesso coefficiente; nello stesso senso formulo il mio emendamento odierno;

altri mestieri: nel disegno di legge ne sono indicati 25 con coefficiente 167, 60 con coefficiente 157 e 20 con coefficiente 151; nella proposta di legge ne avevamo previsti 35 con coefficiente 167, 100 con coefficiente 157 e 120 con coefficiente 151; io ora ne propongo 35 al coefficiente 167; 80 al coefficiente 157 e 100 al coefficiente 151.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di esprimere il suo pensiero su questi emendamenti.

BARONI, *Relatore*. Evidentemente, debbo pensare che le esigenze dell'Azienda sono quelle prospettate nel disegno di legge.

CECCHERINI. Conosco benissimo il problema, perché ho anche presentato, a suo tempo, una proposta di legge sull'argomento.

BARONI, *Relatore*. Credo, comunque, di non essere in grado di pronunciarmi con assoluta cognizione di causa su questa formulazione, anche perché non son sicuro che non occorra sentire il parere di qualche altra Commissione. Vorrei, pertanto, pregare il rappresentante del Governo di esprimere il suo pensiero.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, che ha predisposto la tabella, ritiene che essa sintetizzi le esigenze veramente indispensabili dell'Azienda e pertanto non può dichiararsi contrario, in linea assoluta, ad un aumento del numero degli operai permanenti. Debbo, però, avvertire che mi sembra esagerato, non solo il numero di cui alla proposta di legge Ceccherini, ma anche quello testé propostoci dallo stesso onorevole Ceccherini che mi pare superiore alle presenti necessità effettive dell'Azienda.

Posso aggiungere ad ogni modo che, assunte informazioni presso i competenti organi dell'Azienda stessa, la prospettiva di un certo aumento della pianta organica è vista con favore, perché consentirebbe all'Azienda di meglio affrontare i suoi compiti.

Per concludere, ritengo di potere accogliere la metà dell'aumento proposto dall'onorevole Ceccherini.

MISEFARI. Ella tiene presente, signor Sottosegretario, che il problema della viabilità nel sud d'Italia richiede una quantità non indifferente di questa mano d'opera?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho già detto che non sono contrario ad un aumento, ma non certo nella misura che è stata proposta dall'onorevole Ceccherini. Penso che si possa aumentare per le categorie dei capi garage e capi officina, dei conducenti di automezzi con patente di categoria *B* e meccanici, nonché per il coefficiente 151 della categoria « altri mestieri ».

CECCHERINI. Sono d'accordo sulla proposta del Sottosegretario.

RIPAMONTI. Debbo rilevare che la Commissione si è soffermata e ha discusso a lungo soltanto sulla tabella *F*, trascurando i quadri organici delle altre categorie, con la conseguenza che vengono ad essere modificati i criteri generali seguiti per l'inquadramento del personale. Riconosco che giustamente, per il personale ausiliario, è stata compilata una

pianta organica più o meno adeguata alle esigenze dell'azienda, ma ciò non toglie che si sia trascurato l'organico delle altre categorie, con la conseguenza che ne risultano squilibrati i criteri seguiti nell'impostare la pianta organica dell'azienda stessa.

Perciò, se, come pare, il Governo è del parere che si debba procedere ad un allargamento della pianta organica di questo personale, darò la mia approvazione al disegno di legge, ma faccio fin da questo momento specifica richiesta perché, non appena approvato questo provvedimento, se ne predisponga subito un altro il quale provveda, con gli stessi criteri, ad incrementare quanto le esigenze lo richiedono per gli altri quadri organici, particolarmente quelli relativi alle carriere del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

PRESIDENTE. Prima di proseguire la discussione debbo far presente che, per modificare le tabelle, potrebbe essere necessario sottoporre gli emendamenti alle Commissioni I e V.

CECCHERINI. Non mi pare che sia necessario.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Ripamonti debbo precisare che la tabella *F* riguarda gli operai permanenti, che sono degli specializzati. Ora, se può essere relativamente facile supplire alla carenza di una tabella organica di personale comune, quale può essere quello dei cantonieri, tanto per fare un esempio, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la carenza di operai specializzati, i quali hanno responsabilità di macchinario o di altro, che deve essere ben tenuto, nell'interesse stesso dell'amministrazione.

La mia proposta di legge, quindi — e di conseguenza la mia proposta di modificare la tabella — ha una sua ben chiara ragion di essere.

Comunque, rinuncio all'emendamento, nella formula da me proposta e aderisco a quello suggerito dal Sottosegretario per i lavori pubblici.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mantengo la mia proposta purché non vi sia bisogno di parere di altre Commissioni.

SERVELLO. Non credo che sia necessario il parere della Commissione Bilancio o di altre Commissioni su una eventuale modifica alla tabella, perché l'articolo 26 copre larga-

mente, non solo le esigenze relative al personale, ma anche quelle relative allo sviluppo autostradale.

PRESIDENTE. Poiché in Aula sono in corso tre votazioni a scrutinio segreto, sospendo la seduta, per dare modo agli onorevoli colleghi di partecipare alla votazione.

(La seduta, sospesa alle 19,20, è ripresa alle 19,35).

PRESIDENTE. A proposito della riserva circa la prospettata necessità di rinviare alle Commissioni I e V eventuali modifiche alle tabelle, comunico che ho approfondito la questione e sono giunto alla conclusione che non vi è necessità.

L'onorevole Ceccherini ha presentato un emendamento definitivo alla tabella *F*, che aumenta i posti dei conducenti di automezzi con patente di categoria *B* e meccanici (coefficiente 157), portandoli da 400 a 430, e i posti del coefficiente 151 della categoria « altri mestieri », portandoli da 20 a 50. Per conseguenza il totale della tabella passa da 705 a 765.

BARONI, *Relatore*. Sono d'accordo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

RIPAMONTI. Annuncio il mio voto favorevole all'emendamento Ceccherini ma non posso non rilevare come, nell'impostazione della pianta organica dell'Azienda per le varie carriere del personale, non si sia tenuto conto degli sviluppi che l'Azienda stessa avrà sulla base dei compiti nuovi ad essa attribuiti. Pertanto, allorché esamineremo il disegno di legge che il Governo si è impegnato a presentare, disegno di legge relativo al riordinamento del Ministero dei lavori pubblici e alla definizione delle funzioni che verranno trasferite all'A.N.A.S., noi dovremo rivedere interamente il problema della pianta organica dell'Azienda, anche per quanto riguarda le altre categorie che in questo provvedimento sono state trascurate.

PRESIDENTE. Penso che non mancheranno le occasioni per rivedere la materia. Tra l'altro, dovremo esaminare quanto prima anche la legge sulle nuove autostrade.

Pongo in votazione la tabella *F* con gli emendamenti formali già approvati e con quelli concernenti il numero dei posti, testé formulati dall'onorevole Ceccherini ed accettati dal Governo:



III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

TABELLA F.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE SALARIATO DI RUOLO  
(Operai permanenti).

| PERSONALE DEI CONDUCENTI E OPERAI DI OFFICINA          |             |                              |                            |                       |        |
|--|-------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| SERVIZI E MESTIERI VARI                                | Capi operai | Categorie degli operai       |                            |                       | TOTALE |
|  |             | 1 <sup>a</sup> specializzati | 2 <sup>a</sup> qualificati | 3 <sup>a</sup> comuni |        |
| Coefficienti   | 193         | 167                          | 157                        | 151                   |        |
| Capi garage . . . . .                                  | } 20        | —                            | —                          | —                     | 20     |
| Capi officina . . . . .                                |             |                              |                            |                       |        |
| Conducenti di automezzi con patente di categoria C o E | } —         | 120                          | —                          | —                     | 120    |
| Meccanici maestri . . . . .                            |             |                              |                            |                       |        |
| Conducenti di automezzi con patente di categoria B     | } —         | —                            | 430                        | —                     | 430    |
| Meccanici . . . . .                                    |             |                              |                            |                       |        |
| Guardiani . . . . .                                    | } —         | —                            | —                          | 60                    | 60     |
| Aiuto meccanici . . . . .                              |             |                              |                            |                       |        |
| Altri mestieri . . . . .                               | —           | 25                           | 60                         | 50                    | 135    |
| Totali . . . . .                                       | 20          | 145                          | 490                        | 110                   | 765    |

(È approvata).

Passiamo alla tabella G. Ne do lettura:

TABELLA G.

QUADRO I.  
Premio di interessamento.

| QUALIFICA   | Coefficiente | MISURA MENSILE DEL PREMIO |         |
|---|--------------|---------------------------|---------|
|   |              | Minima                    | Massima |
| PERSONALE DIRETTIVO.  |              |                           |         |
| Direttore generale di azienda . . . . .                               | 970          | —                         | 32.000  |
| Direttore di servizio . . . . .                                       | 900          | —                         | 25.000  |
| Ispettore generale . . . . .  | 670          | —                         | 21.000  |
| Direttore di divisione o qualifica equiparata . . . . .               | 500          | —                         | 18.000  |
| Direttore di sezione o qualifica equiparata . . . . .                 | 402          | 9.000                     | 15.000  |
| Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe o qualifica equiparata . . . . . | 325          | 8.000                     | 13.000  |
| Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe o qualifica equiparata . . . . . | 271          | 8.000                     | 11.000  |
| Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .                        | 229          | 8.000                     | 10.000  |

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Segue: TABELLA G.

QUADRO II.

| QUALIFICA   | Coefficiente | MISURA MENSILE DEL PREMIO |         |
|---|--------------|---------------------------|---------|
|   |              | Minima                    | Massima |
| PERSONALE DI CONCETTO.                                  |              |                           |         |
| Segretario capo o qualifiche equiparate . . . . .       | 500          | 8.000                     | 15.000  |
| Segretario principale o qualifiche equiparate . . . . . | 402          | 6.000                     | 13.000  |
| Primo segretario o qualifiche equiparate . . . . .      | 325          | 6.000                     | 12.000  |
| Segretario o qualifiche equiparate . . . . .            | 271          | 5.000                     | 10.000  |
| Segretario aggiunto o qualifiche equiparate . . . . .   | 229          | 4.000                     | 8.000   |
| Vice Segretario o qualifiche equiparate . . . . .       | 202          |                           |         |

QUADRO III.

| QUALIFICA  | Coefficiente | MISURA MENSILE DEL PREMIO |         |
|--|--------------|---------------------------|---------|
|  |              | Minima                    | Massima |
| PERSONALE ESECUTIVO.                                   |              |                           |         |
| Archivista superiore o qualifiche equiparate . . . . . | 325          | 5.000                     | 11.000  |
| Archivista capo o qualifiche equiparate . . . . .      | 271          | 4.000                     | 9.000   |
| Primo archivista o qualifiche equiparate . . . . .     | 229          | 3.500                     | 7.500   |
| Archivista o qualifiche equiparate . . . . .           | 202          | 3.000                     | 6.500   |
| Applicato o qualifiche equiparate . . . . .            | 180          | 2.500                     | 6.000   |
| Applicato aggiunto o qualifiche equiparate . . . . .   | 157          | 1.500                     | 4.500   |

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Segue: TABELLA G.

## QUADRO IV.

| QUALIFICA  | Coefficiente | MISURA MENSILE DEL PREMIO |         |
|--|--------------|---------------------------|---------|
|  |              | Minima                    | Massima |
| PERSONALE AUSILIARIO.  |              |                           |         |
| Capo casellante - Capocantoniere 1 <sup>a</sup> classe . . . . .   | 211          | 3.000                     | 6.500   |
| Casellante scelto - Capocantoniere 2 <sup>a</sup> classe . . . . . | 186          | } 2.500                   | 5.500   |
| Commesso capo . . . . .  | 180          |                           |         |
| Commesso o qualifiche equiparate . . . . .                         | 173          | } 2.000                   | 4.500   |
| Casellante - Cantoniere scelto . . . . .                           | 170          |                           |         |
| Usciere capo o qualifiche equiparate . . . . .                     | 159          |                           |         |
| Aiuto casellante - Cantoniere . . . . .                            | 157          | } 1.800                   | 4.000   |
| Usciere. . . . .   | 151          |                           |         |
| Inserviente . . . . .  | 142          |                           |         |

## QUADRO V.

| QUALIFICA   | Categoria      | Coefficiente | MISURA MENSILE DEL PREMIO |         |
|---|----------------|--------------|---------------------------|---------|
|   |                |              | Minima                    | Massima |
| PERSONALE SALARIATO:                                    |                |              |                           |         |
| Capo operaio . . . . .                                  | —              | 193          | 3.000                     | 6.500   |
| Operaio specializzato o qualifiche equiparate . . . . . | 1 <sup>a</sup> | 167          | 1.500                     | 5.500   |
| Operaio qualificato o qualifiche equiparate . . . . .   | 2 <sup>a</sup> | 157          | 1.200                     | 4.500   |
| Operaio comune . . . . .                                | 3 <sup>a</sup> | 151          | 1.000                     | 3.500   |
| Manovale . . . . .                                      | 4 <sup>a</sup> | 148          | } 1.000                   | 3.000   |
| Operaia specializzata . . . . .                         | 6 <sup>a</sup> | 151          |                           |         |
| Operaia comune . . . . .                                | 7 <sup>a</sup> | 139          |                           |         |

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Segue: TABELLA G.

QUADRO VI.

| QUALIFICA  | Coefficiente | MISURA MENSILE DEL PREMIO |         |
|--|--------------|---------------------------|---------|
|  |              | Minima                    | Massima |
| PERSONALE DEI RUOLI AGGIUNTI.                              |              |                           |         |
| Consigliere di 2ª classe o qualifiche equiparate . . . . . | 271          | 8.000                     | 11.000  |
| Consigliere di 3ª classe . . . . .                         | 229          | 8.000                     | 10.000  |
| Segretario aggiunto o qualifiche equiparate . . . . .      | 229          | 4.000                     | 7.000   |
| Vice Segretario o qualifiche equiparate . . . . .          | 202          |                           |         |
| Applicato o qualifiche equiparate . . . . .                | 180          | 2.000                     | 5.000   |
| Applicato aggiunto o qualifiche equiparate . . . . .       | 157          | 1.500                     | 4.000   |
| Usciere . . . . .  | 151          | 1.000                     | 3.500   |
| Inserviente . . . . .                                      | 142          |                           |         |

QUADRO VII.

| QUALIFICA                  | Coefficiente | MISURA MENSILE DEL PREMIO |         |
|----------------------------|--------------|---------------------------|---------|
|                            |              | Minima                    | Massima |
| PERSONALE AVVENTIZIO.      |              |                           |         |
| 1ª Categoria (a) . . . . . | 187          | 4.000                     | 7.000   |
| 1ª Categoria (b) . . . . . | 170          |                           |         |
| 2ª Categoria . . . . .     | 155          | 2.500                     | 5.000   |
| 3ª Categoria . . . . .     | 144          | 1.500                     | 3.500   |
| 4ª Categoria . . . . .     | 136          | 1.000                     | 3.000   |

CECCHERINI. In vista dell'opportuno, necessario coordinamento, faccio presente, a proposito del quadro II, che il grado di archivista superiore, con coefficiente 325 è stato soppresso.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È giusto. Si potrebbe parlare di « assistente superiore », che ha appunto il coefficiente 325.

PRESIDENTE. Lasciamo al coordinamento la definizione.

Non essendovi emendamenti a nessuno dei sette quadri della tabella G, metto quest'ultima in votazione nel suo complesso.

(È approvata).

Chiedo l'autorizzazione a procedere all'opportuno, necessario coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

Sono stati presentati due ordini del giorno.

Il primo, a firma dei deputati Lombardi Giovanni, Azimonti, Ripamonti, Cervone e Alessandrini, risulta così formulato:

«La Commissione dei lavori pubblici, rilevato — in occasione della discussione ed approvazione del disegno di legge n. 2491: «Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle strade (A.N.A.S.)» — la inderogabile necessità, già altre volte segnalata dal Parlamento, anche in ordine agli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea, di attuare una politica generale dei trasporti, sulla base del principio del coordinamento ed il conseguente adeguamento dello strumento amministrativo operante per il settore dei trasporti, invita il Governo a porre allo studio il problema in questione ed a presentare di conseguenza le necessarie proposte aventi lo scopo di riorganizzare gli uffici competenti, e, in particolare, di costituire un Consiglio superiore dei trasporti».

Qual'è il parere del Relatore e del Governo in merito a questo ordine del giorno?

BARONI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo l'accetta senz'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il secondo ordine del giorno è stato presentato dagli onorevoli Biaggi Francantonio e Marzotto. Esso risulta così formulato:

«La IX Commissione permanente della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2491 relativo al riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S., raccomanda all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., di voler dare assicurazione che i mezzi che si renderebbero disponibili in base al disposto dell'articolo 26, punto a), dopo aver sopperito alle primarie esigenze per il personale e per la manutenzione del patrimonio costituito dalle strade statali, verranno impiegati:

a) per la sistemazione delle strade in corso di statizzazione ai sensi della legge 2 febbraio 1958, n. 126;

b) per il completamento del piano di sistemazione delle arterie di grande comunicazione;

c) per la realizzazione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale;

d) per la corresponsione dei contributi agli Enti per il miglioramento della viabilità minore;

e) per l'integrazione è il completamento di programmi autostradali sia a cura diretta dell'A.N.A.S. sia in concessione».

Qual'è il parere del Governo?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

RIPAMONTI. Per dichiarazione di voto. Nell'esprimere voto favorevole al disegno di legge governativo, ritengo doveroso far presente che per problemi di tale natura e rilevanza, come nel caso specifico quello della riforma strutturale di un rilevantissimo settore dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la nostra Commissione dovrebbe essere messa in grado di avere a sua disposizione più tempo che le permetta una più approfondita discussione.

Rimane sempre da considerare la perplessità che è stata risolta con l'emendamento all'articolo 2: l'esigenza, cioè, che la politica della strada venga assunta e mantenuta dal Ministero dei lavori pubblici. Mi riservo, comunque, in sede di discussione del disegno di legge che verrà presentato (di cui il Ministro ha preso impegno) di ritornare sull'argomento.

Non posso, però, non esprimere la soddisfazione di essere arrivati, con l'approvazione di questo disegno di legge, a dare sistemazione organica al personale dell'A.N.A.S. ed a fornire mezzi adeguati all'Azienda per svolgere la sua opera. Siamo, infatti, tutti convinti della necessità di dover adeguare le strade italiane alle esigenze del traffico, che diventa sempre più convulso e che non può essere contenuto nelle attuali strade, che sono evidentemente inadatte a tale scopo.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale au-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1960

tonoma delle strade (A.N.A.S.) » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2491):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 29 |
| Maggioranza . . . . .        | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 29 |
| Voti contrari . . . . .      | 0  |

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aldisio, Alessandrini, Angelini Giuseppe, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bontade Margherita,

Bottonelli, Busetto, Buzzetti Primo, Ceccherini, Cervone, Cianca, Cibotto, De Capua, Di Leo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Malfatti, Marconi, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Sarti, Servello e Terranova.

**La seduta termina alle 19,50.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI